

**CONVENZIONE EX ART. 9, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 31
MAGGIO 2021, N. 77 PER IL SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER
L'ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 2, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO
4.3 "SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA" DEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

CUP F56I23000000006

TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 44, in persona del Direttore Generale della Direzione Generale Incentivi Energia, Ing. Mauro Mallone (di seguito anche Ministero o DGIE)

E

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, avente codice fiscale partita IVA n. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Vinicio Mosè Vigilante (di seguito il GSE)

Di seguito indicate congiuntamente anche come “**Parti**”

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni*”;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni*”;

VISTO il decreto legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51), ed in particolare i commi 2 e 4 dell'articolo 2;

VISTO il DPCM 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del

Ministero della transizione ecologica ed in particolare l'articolo 16 che stabilisce che la Direzione Generale Incentivi Energia esercita le competenze di cui all'articolo 15 del DPCM 29 luglio 2021 n. 128;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 con n. 228, con il quale è stato conferito all'Ing. Mauro Mallone l'incarico di Direttore della Direzione generale incentivi energia (DG IE);

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n.3 del 16 dicembre 2022 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", pubblicato in GURI - Serie Generale n.264 del 11 novembre 2022, ed in particolare l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione dell'Unità di Missione per il PNRR presso il MITE

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante il "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, secondo cui "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) – Carta della *governance* multilivello in Europa;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano"), di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio e, in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 – "Infrastrutture di ricarica elettrica", del PNRR nell'ambito della quale è prevista l'entrata in funzione di:

- 1) almeno 7 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A o super veloci);
- 2) almeno 13 755 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito TIPO B o veloci);
- 3) un set di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia.

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nello specifico:

- a) la *milestone* M2C2-27, in scadenza al T2 2023: notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la costruzione di 2500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade [*freeways*] e almeno 4000 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;
- b) la *milestone* M2C2-28, in scadenza al T4 2024: aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 5000 stazioni di ricarica *ultrafast* per veicoli elettrici lungo le superstrade [*freeways*] e almeno 9755 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;
- c) Il *target* M2C2-29, in scadenza al T2 2024: entrata in funzione di almeno 2500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade [*freeways*] da almeno 175 kW;
- d) Il *target* M2C2-29bis, in scadenza al T2 2024: entrata in funzione di almeno 4 000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia.
- e) Il *target* M2C2-30, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di 7500 stazioni di ricarica *ultrafast* di TIPO A lungo le superstrade [*freeways*] da almeno 175 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;
- f) Il *target* M2C2-30bis, in scadenza al T4 2025: Entrata in funzione di almeno 13 000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

VISTI gli *Operational arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021;

CONSIDERATO che l'allegato 1 ai citati *Operational arrangements* associa ai citati *milestone* e *target* i seguenti meccanismi di verifica:

- M2C2-27 e M2C2-28: *Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the*

relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and milestone;

- M2C2- 29, M2C2-29bis, M2C2-30 e M2C2-30bis: Explanatory document duly justifying *how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target;*

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", e, in particolare, l'articolo 8, ai sensi del quale "*Ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi*

previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo”, e l’articolo 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli interventi “possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali” ed in particolare l’art. 10 comma 4 che dispone che “laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell’attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 ed in particolare:

- l’Articolo 53, par. 3, lett. d), in base al quale gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 del predetto Regolamento (costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario) possono essere calcolate conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- l’Articolo 54, paragrafo 1 lett. c) che dispone che in caso di applicazione di tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un’operazione, esso può essere calcolato fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera a), ovvero applicando un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: *i)* su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; *ii)* su dati storici verificati dei singoli beneficiari; *iii)* sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), che assegna al Ministero della Transizione Ecologica € 741.320.000,00 per la realizzazione dell’Investimento 4.3 “Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica” nell’ambito della componente 2, della Missione 2 del PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità";

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 10 del 12 gennaio 2023 recante "*Definizione dei criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare nei centri urbani*";

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 11 del 12 gennaio 2023 recante "*Definizione dei criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare sulle superstrade*";

RILEVATO che, come sopra richiamato, nell'ambito del PNRR il Ministero è titolare, *inter alia*, dell'Investimento 4.3 "Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica" Missione 2, Componente 2, del PNRR per il quale sono previste risorse finanziarie pari a € 741.320.000,00;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";

VISTO lo Statuto del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

VISTO l'articolo 27, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale "*per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alle Società da esso controllate*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*", che conferma l'affidamento al GSE della gestione dei regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e introduce principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione finalizzati a garantire una maggiore efficienza amministrativa nell'assegnazione delle risorse economiche disponibili e in particolare:

- i. l'articolo 13 che prevede che, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione di cui al medesimo Titolo e quelli previsti dal PNRR e garantire una maggiore efficienza amministrativa, i decreti attuativi delle misure del PNRR di cui al successivo articolo 14 sono adottati secondo i criteri specifici di cui al medesimo articolo e nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a. nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria di cui ai Capi II e III e alle misure del PNRR sono definite condizioni di cumulabilità per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti;
 - b. la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari previsti dal Capo II e Capo III del presente decreto. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- ii. l'articolo 14 recante criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali;
 - iii. l'articolo 45, comma 3, che dispone che il Ministro della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-operativo di GSE e RSE al fine di dare piena operatività alla Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 4, comma 7-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022, n. 30, recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

PREMESSO che, in coerenza con il quadro normativo sopra richiamato, il Ministero intende avviare le azioni strumentali necessarie alla gestione ed esecuzione del bando pubblico per la concessione dei benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare sulle superstrade e nei centri urbani, adottando i provvedimenti relativi all'individuazione dei soggetti di cui intende avvalersi, in particolare per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo finalizzate alla definizione dell'*iter* tecnico-amministrativo propedeutico all'emanazione del bando pubblico per l'attuazione dell'intervento, all'implementazione e alla gestione delle procedure amministrative necessarie all'individuazione dei soggetti attuatori dell'intervento medesimo ed al supporto nella gestione della successiva fase di attuazione, secondo le modalità definite nel medesimo bando pubblico;

VISTO l'articolo 4, comma 2, secondo periodo di entrambi i citati decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 12 gennaio 2023, il quale prevede, in materia di copertura finanziaria delle attività connesse alla prestazione di servizi di supporto tecnico-operativo nei confronti del Ministero da parte del soggetto, “*Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono coperti a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5% delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti, ferma restando la relativa ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia di PNRR e delle disposizioni attuative adottate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*”.

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste la disponibilità finanziaria delle risorse per la remunerazione dei servizi di supporto tecnico-operativo prestati dal GSE per l'attuazione della misura in oggetto, a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR;

PRESO ATTO che il GSE:

- a) è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, i cui indirizzi strategici ed operativi sono dettati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, che, congiuntamente col predetto Dicastero economico, esercita i diritti dell'azionista;

- b) opera in conformità alle delibere emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è assoggettato al controllo della Corte dei conti con le modalità di cui all’art. 12 della legge L. 21 marzo 1958, n. 259;
- c) alla stregua di quanto sopra, ha natura giuridica di organismo di diritto pubblico ed il suo bilancio è inserito nel bilancio consolidato dello Stato;
- d) ha per oggetto l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e, in particolare, delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell’energia elettrica, di cui all’art. 3, commi 12 e 13, e all’art. 11, comma 3, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti;
- e) in particolare, nello svolgimento delle proprie attività, finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale anche attraverso la gestione dei regimi di sostegno alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica, provvede, tra l’altro:
- a gestire il servizio sperimentale di Ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico di cui alla delibera dell’ARERA 15 dicembre 2020 541/2020/r/eel;
 - nell’ambito del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2020, recante *Criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid* delineare, attraverso la pubblicazione di un’apposita *Procedura informativa a tutela dei detentori dei veicoli elettrici*, le informazioni che i gestori delle Unità virtuali abilitate miste (UVAM), di cui fanno parte le infrastrutture di ricarica elettrica, forniscono ai detentori dei veicoli circa l’utilizzo dei sistemi di accumulo dei veicoli stessi;
 - supportare il Ministero ai fini del conseguimento della piena operatività della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.;

RILEVATO che in quanto soggetto istituzionalmente deputato all’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità elettrica e della sostenibilità ambientale, il GSE può svolgere un ruolo di supporto tecnico-operativo nell’attuazione dell’Investimento 4.3 “Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica” Missione 2, Componente 2, del PNRR;

CONSIDERATO che il Ministero, in considerazione delle attività istituzionalmente svolte da GSE, di comune interesse rispetto a quelle spettanti al Ministero in qualità di Amministrazione titolare dell’intervento sopracitato, ha individuato GSE medesimo quale soggetto di cui intende avvalersi, ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2 del Decreto-Legge n. 77/2021, ai fini dell’attuazione ed intera gestione dell’anzidetto intervento e a tal fine ha invitato il GSE a presentare una proposta progettuale per lo svolgimento, in cooperazione istituzionale con il Ministero, delle attività di supporto tecnico-operativo ivi descritte;

CONSIDERATO che con nota prot. MASE n. 8732 del 23 gennaio 2023, il Ministero, al fine di garantire una rapida attuazione della misura nelle more della pubblicazione dei decreti ministeriali nn. 10 e 11 del 12 gennaio 2023, ha richiesto al GSE di trasmettere una proposta progettuale per lo svolgimento, in avvalimento per conto del Ministero, delle attività di supporto tecnico-operativo in qualità di soggetto gestore per l’attuazione delle previsioni contenute negli stessi decreti, per il tramite di un’unica piattaforma informatica, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e ii. “Codice dell’amministrazione digitale”, comprensiva del piano di attività

di carattere tecnico rese disponibili dal GSE, prevedendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi amministrativi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione;

VISTA la proposta progettuale, ricevuta con nota prot. GSE AMM/P20230000012 del 01 marzo 2023, acquisita al prot. MASE n. 29569 di pari data, che ha aggiornato la precedente proposta trasmessa dalla società GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. con la nota prot. GSE AMM/P20230000007 del 8 febbraio 2023 acquisita agli atti con prot. n. 18297 del 8 febbraio 2023;

CONSIDERATO che la citata proposta progettuale acquisita al prot. MASE n. 29569 del 01 marzo 2023, è comprensiva del piano di attività di carattere tecnico ed amministrativo da svolgere, e dall'offerta economica per la fornitura del supporto tecnico-operativo, per complessivi € 3.542.973,00 (IVA inclusa);

CONSIDERATO, inoltre che la proposta progettuale, pervenuta dal GSE con la citata nota prot. MASE n. 29569 del 01 marzo 2023, è stata valutata preventivamente dalla Divisione I della DGIE e la relazione tecnico-illustrativa e di congruità è stata trasmessa alla Direzione generale con nota prot. MASE n. 34003 del 08 marzo 2023;

CONSIDERATO, infine, che con la determina a contrarre prot. n. 238 del 08 marzo 2023 la DGIE ha manifestato la volontà di procedere ad affidare al GSE mediante la stipula di una apposita convenzione il servizio di supporto tecnico-operativo inerente al ruolo di soggetto gestore della misura;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse e l'Allegato tecnico (Allegato "A"), recante la descrizione delle attività del GSE rientranti nel quadro della prestazione di servizi di supporto tecnico-operativo nei confronti del Ministero, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Oggetto della presente Convenzione è la fornitura del supporto tecnico-operativo da parte del GSE al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito delle attività previste dall'Investimento PNRR 4.3 "Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica", Componente 2, Missione 2, così come descritto nell'Allegato "A".

Articolo 3

(Compiti in capo al GSE)

1. Il GSE assume il ruolo di soggetto gestore della Misura e le attività di supporto tecnico-operativo svolte da quest'ultimo in favore del Ministero sono quelle indicate nell'Allegato "A" della presente Convenzione, nel rispetto della normativa unionale e nazionale applicabile al PNRR e delle indicazioni e linee guida fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 4

(Modifica e adattamento delle attività oggetto della Convenzione)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di concordare per iscritto con il GSE, tramite apposito atto integrativo alla presente convenzione, gli adattamenti e le modifiche necessarie in relazione ad eventuali criticità o necessità sopraggiunte, comunque nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 16.

Articolo 5

(Efficacia e termini di realizzazione delle attività)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra le parti rispetto alle attività di competenza previste dai decreti ministeriali nn. 10 e 11 del 12 gennaio (pubblicati in G.U. Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2023) recanti la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare, rispettivamente, nei centri urbani e sulle superstrade ed ha durata fino al 30 settembre 2026 con efficacia a partire dalla data della registrazione del presente atto da parte dei competenti organi di controllo.

2. Le Parti si danno reciproco atto che le attività previste dalla presente Convenzione sono conformi, in termini tecnico-prestazionali e temporali, a quanto stabilito dall'Allegato "A".

3. La Convenzione diviene efficace nei confronti delle Parti dopo la registrazione da parte dei competenti organi di controllo, che verrà tempestivamente comunicata dal Ministero al GSE.

4. Il GSE avvia le attività oggetto della Convenzione a seguito di apposita comunicazione del Ministero ed entro il termine ivi stabilito.

Articolo 6

(Modalità di raccordo tra le Parti)

1. Il GSE si impegna a dare immediata comunicazione al Responsabile della Convenzione individuato dal Ministero in merito a eventuali interruzioni nello svolgimento delle attività previste dalla medesima Convenzione e alle relative motivazioni.

2. Il Ministero è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile della Convenzione individuato dal GSE ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

3. Al termine della validità della Convenzione, il Responsabile individuato dal GSE è tenuto a presentare al Ministero una relazione tecnica finale sulle attività svolte nel periodo di validità della presente Convenzione.

Articolo 7

(Costi)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione il GSE ha diritto ai corrispettivi di cui a commi successivi.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui ai decreti ministeriali nn. 10 e 11 del 12 gennaio 2023 – Sviluppo di infrastrutture di Ricarica su Centri Urbani e Superstrade, il GSE ha diritto a un corrispettivo non superiore allo 0,5% delle risorse rese disponibili dagli stessi decreti per la

realizzazione degli interventi, comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute e rendicontate o dei costi esposti maturati in caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, quantificate in € 3.542.973 (IVA inclusa), conformemente a quanto rappresentato nell'Allegato "A". Tale corrispettivo è erogato con le seguenti modalità:

- una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% dell'importo di cui al comma 2, da effettuarsi tramite il format messo a disposizione dal MASE, a seguito della registrazione della presente Convenzione presso la Corte dei conti;
- successivi importi, fino al 90% dell'importo di cui al comma 2 (compresa l'anticipazione) a titolo di stato di avanzamento annuale, da erogarsi dietro presentazione di apposita richiesta da parte del legale rappresentante di GSE, comprensiva di una relazione sul numero di domande effettivamente pervenute ed istruite nell'annualità di riferimento, sulle attività svolte e accompagnata dalle relative rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati, in caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa previsti. La rendicontazione viene effettuata entro i tre mesi successivi alla conclusione dell'annualità di riferimento.
- una quota a saldo, pari al 10% dell'importo di cui al comma 2, sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del legale rappresentante del GSE, attestante la conclusione delle attività di supporto tecnico-operativo di cui alla presente Convenzione.

4. I costi e le spese per le attività di competenza del Ministero restano a carico dello stesso.

Articolo 8

(Proprietà intellettuale)

1. Tutti i risultati parziali e finali, direttamente o indirettamente derivanti dalla presente Convenzione, saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Articolo 9

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, per la durata della Convenzione stessa.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza sussistono fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione è effettuato dalle Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (di seguito GDPR), nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti come, più nel dettaglio, sarà precisato nelle procedure operative e/o nei documenti attuativi della presente Convenzione.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si precisa che:

- a) il Ministero è il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati alle iniziative finanziate nell'ambito del Bando in questione. Il direttore generale della

Direzione generale incentivi energia del Ministero è il Soggetto Designato dei dati per le attività in parola. Il Ministero ha altresì individuato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l'Avv. Luca Iadecola, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@mase.gov.it - Pec rpd@pec.minambiente.it;

- b) il Ministero conferisce al GSE, con il presente atto, il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Sarà cura del Titolare provvedere alla disciplina della predetta nomina del GSE mediante specifico atto;
- c) il Soggetto Designato al trattamento dei dati in questione per il GSE è il Dott. Luca Barberis, direttore del Dipartimento supporto all'efficienza energetica. I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede del GSE S.p.A. sita in Viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma. Il GSE ha altresì designato quale Responsabile della protezione dei Dati (RPD) l'Avv. Maria Antonietta Fadel, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, della presente Convenzione.

Articolo 10

(Tutela contro azioni di terzi)

1. Le Parti si obbligano a rispettare e osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i) e ad attenersi ai vigenti rispettivi codici di comportamento e di prevenzione della corruzione.
2. Ciascuna delle Parti è responsabile per casi di infortuni e danni arrecati anche a terzi per manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 11

(Inadempimenti e risoluzione)

1. Le Parti possono risolvere la presente Convenzione nei casi di inadempimento grave entro 30 giorni dalla ricezione della relativa diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).
2. Decorso il termine sopra indicato, la risoluzione della Convenzione opera di diritto ai sensi dell'articolo 1454 c.c.

Articolo 12

(Diritto di recesso)

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, per giustificato e comprovato motivo e con un preavviso scritto di 60 giorni, fermo restando che il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
2. Nei casi di cui al comma 1, è riconosciuto al GSE il rimborso delle spese per le attività effettivamente svolte sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento

degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, pro-quota/giorno rispetto alle attività di supporto tecnico-operativo di cui all'Allegato "A". Qualora sussistano spese sostenute in conseguenza di impegni assunti dal GSE verso terzi fornitori per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, si assumono a riferimento i costi effettivamente sostenuti dal GSE in conseguenza del recesso contrattuale.

Articolo 13

(Controversie e foro competente)

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia tra le stesse in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, di devolvere la lite al Foro di Roma.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente Convenzione è valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
3. Ai fini della presente Convenzione, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Articolo 14

(Forza maggiore)

1. Le Parti non sono responsabili della mancata esecuzione di attività, parziale o totale, imputabile a cause di forza maggiore.
2. La Parte interessata da eventi che integrano cause di forza maggiore, oltre a comunicarlo tempestivamente alla controparte, è tenuta a svolgere quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

Articolo 15

(Comunicazioni)

1. Salva diversa espressa previsione, tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per il Ministero: alla c.a. Mauro Mallone
PEC: IE@pec.mite.gov.it
e-mail (se del caso): mallone.mauro@mase.gov.it
 - per il GSE: alla c.a. del direttore del dipartimento supporto all'efficienza Energetica, dott. Luca Barberis
PEC: gsespa@pec.gse.it
e-mail (se del caso): luca.barberis@gse.it

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Le Parti convengono che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. La presente Convenzione è sottoposta a registrazione presso i competenti organi di controllo.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale e, ove applicabile, alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato e di appalti pubblici di forniture, servizi e di contratti.

4. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e scade al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.

5. Il presente atto si compone di 16 articoli e di n. 1 Allegato ed è, unitamente a questo, sottoscritto digitalmente ai sensi del CAD, in via telematica.

Per il Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica

Ing. Mauro Mallone

Per il Gestore dei Servizi Energetici – GSE
S.p.A.

Dott. Vinicio Mosè Vigilante

ALLEGATO TECNICO

M2C2 I 4.3 - Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica

Descrizione delle attività del GSE rientranti nel quadro della prestazione di servizi di supporto tecnico-operativo nei confronti del MASE

L'intervento del PNRR 4.3. "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica", inserito nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 741,32 milioni di euro, di cui:

- 353.159.625 euro, per incentivare la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici;
- 359.943.750 euro, per incentivare la realizzazione sulle superstrade di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.

In linea con i principi generali e i criteri specifici di coordinamento tra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali di cui agli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 199/2021 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera s bis), e dall'art. 36bis) del Regolamento GBER, la Misura concede un incentivo nella forma della sovvenzione diretta, come contributo in conto capitale a fondo perduto per un ammontare massimo per ciascun progetto non superiore ad euro 15.000.000 (quindici milioni) per interventi riferiti alla installazione di infrastrutture di ricarica nell'ambito di centri urbani o sulle superstrade.

Gli aiuti sono concessi per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso previste all'articolo 36-bis, comma 6 del Regolamento GBER e l'intensità di aiuto non supera il 40% dei costi ammissibili.

Il GSE fornirà supporto tecnico operativo al MASE per l'attuazione dell'intervento del PNRR 4.3. "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica", inserito nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia Rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", relativamente ad entrambi i meccanismi incentivanti previsti dai decreti ministeriali nn. 10 e 11 del 12/01/2023, assumendo il ruolo di soggetto gestore della Misura.

In particolare, si descrivono di seguito le attività previste per la prestazione dei servizi di supporto tecnico-operativo da parte del GSE in favore del Ministero unitamente alla stima dei costi di investimento ed operativi previsti.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO FORNITE DAL GSE

Il GSE garantisce il supporto al Ministero nello svolgimento delle seguenti attività necessarie all'efficace ed efficiente gestione della Misura e, in particolare, fornisce le seguenti prestazioni e/o svolge le seguenti attività:

- I. Predisposizione della documentazione tecnico-regolatoria propedeutica all'implementazione della Misura e redazione delle linee guida a supporto in linea con le indicazioni del Ministero.
- II. Predisposizione e redazione delle procedure operative per la valutazione dei progetti ammissibili.
- III. Implementazione di un'unica piattaforma digitale - *Portale informatico dedicato* - e definizione della modalità procedurali per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, come nel seguito meglio enucleate.
 - i. *Sviluppo e implementazione del Portale informatico per la presentazione delle istanze e la gestione post-ammissione. Contestualmente alla presentazione delle istanze di accesso ai benefici verrà altresì richiesta ai potenziali beneficiari la sottoscrizione dello "Schema tipo di atto d'impegno", tramite il Portale.*
 - ii. *Ai fini della gestione della Misura si provvede alla realizzazione di un'unica piattaforma informatica digitale per l'acquisizione delle istanze di accesso ai benefici relative ad entrambi i decreti ministeriali ("centri urbani" e "superstrade") e di tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari per la valutazione delle stesse, nonché per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti. Il Portale informatico sarà sviluppato sfruttando l'utilizzo della tecnologia Salesforce, già acquisita dal GSE ed utilizzata, attraverso opportune configurazioni, per sviluppare i Portali informatici già in uso dal GSE per la gestione delle misure PNRR M2.C3-I3.1 (Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento) e M2.C1-I2.2 (Parco Agrisolare). Il Portale informatico dovrà garantire sistemi di interfaccia atti a trasferire al sistema ReGiS i dati e le informazioni necessarie al Ministero per le attività di verifica dell'avanzamento attuativo dei progetti, della rendicontazione delle spese e del raggiungimento delle milestone e dei target concordati a livello europeo e nazionale per gli interventi del PNRR. Tali funzionalità saranno analoghe a quelle realizzate per le suindicate ulteriori misure PNRR e, conseguentemente, i relativi costi specifici di realizzazione saranno determinati proporzionalmente all'entità economica della misura. In estrema sintesi, in termini di servizi di interoperabilità, il Portale informatico:*
 - *sarà interoperabile, mediante servizi API, con la piattaforma esterna dedicata all'attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP), con la piattaforma esterna dedicata alla registrazione dei benefici concessi sul Registro Nazionale Aiuti (RNA), con la piattaforma ReGiS, al fine di adempiere alle verifiche amministrative richieste dalle norme incluse le informazioni per il monitoraggio dei target e milestone e alla gestione della rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari, finalizzate ad ottenere i fondi necessari all'erogazione degli incentivi;*
 - *prevedrà lo sviluppo delle integrazioni con gli applicativi gestionali GSE per le verifiche in ambito antimafia e per la gestione dell'erogazione del beneficio;*
 - *sarà interoperabile con la Piattaforma Unica Nazionale (PUN), da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199; tale interoperabilità consentirà il trasferimento nella PUN dei dati relativi alle infrastrutture di ricarica realizzate attraverso i benefici della Misura PNRR, contribuendo all'arricchimento del patrimonio anagrafico sulle infrastrutture di ricarica di pubblico accesso.*

Si precisa infine che il Portale sarà raggiungibile dal sito internet del GSE, mediante l'autenticazione con Spid all'Area Clienti, all'interno di una sezione dedicata ai Bandi PNRR.

- IV. Valutazione dei progetti ammissibili, assegnazione del punteggio.
 - i. *Svolgimento dell'istruttoria tecnica e amministrativa sulle istanze di accesso al beneficio presentate dai soggetti proponenti; si prevede l'apertura della piattaforma per l'acquisizione delle istanze in relazione a ciascuna delle tre procedure di selezione su cui si sviluppa l'intervento del PNRR. Le istanze sono valutate secondo i criteri di attribuzione di un punteggio di merito definito, in relazione a ciascuna misura, nei decreti ministeriali nn. 10 e 11 del 12/01/2023. Il procedimento di valutazione è svolto secondo i termini e le modalità stabilite nei provvedimenti del Ministero emanati ai sensi dell'art. 15 dei rispettivi decreti ministeriali.*
 - ii. *L'istruttoria tecnica e amministrativa delle istanze sarà di tipo "lean", verterà sull'accertamento della sussistenza dei principali requisiti soggettivi dei Soggetti beneficiari, tramite la verifica della completezza della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e l'esame, anche a campione, delle informazioni fornite e della documentazione inviata, per valutarne la rispondenza alle previsioni dei decreti attuativi della Misura e al quadro normativo in vigore.*
- V. Redazione, aggiornamento e pubblicazione della graduatoria.
 - i. *Predisposizione di schede di valutazione standard e delle check-list dei controlli, che potranno essere trasmesse all'eventuale Commissione di valutazione, ove nominata dal Ministero per l'approvazione e pubblicazione della graduatoria.*
 - ii. *Supporto tecnico all'eventuale Commissione di valutazione, ove nominata dal Ministero, per l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie.*
 - iii. *Redazione delle graduatorie provvisorie e verifica dell'eventuale superamento da parte dei potenziali soggetti beneficiari dei finanziamenti di un importo complessivo maggiore del 30% rispetto allo stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità.*
 - iv. *Gestione di eventuali richieste di rinuncia di aggiudicazione di ambiti regionali.*
 - v. *Trasmissione al Ministero delle graduatorie definitive.*
- VI. Predisposizione atto di concessione.
 - i. *predisposizione dei "Decreti di concessione", a supporto del Ministero, completi del codice CUP del progetto;*
 - ii. *supporto al Ministero per la registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).*
- VII. Attivazione strumenti di pagamento nei confronti dei soggetti beneficiari (es. apertura e gestione di conto corrente dedicato).
- VIII. Verifica della documentazione di rendicontazione dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, da presentarsi a seguito dell'entrata in operatività delle infrastrutture di ricarica coerentemente con le tempistiche previste dall'ammissione al beneficio, a supporto delle richieste di erogazione.
- IX. Verifica semestrale per il monitoraggio dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi.
- X. Gestione dei cambi di titolarità delle infrastrutture di ricarica a soggetti terzi, successivamente alla loro realizzazione e messa in opera.
- XI. Erogazione del beneficio in esito alla valutazione di rendicontazione.

- XII. Supporto ai soggetti proponenti/beneficiari durante tutte le fasi gestionali operative della Misura, ivi incluse quelle prodromiche alla presentazione delle istanze di accesso ai benefici.
- XIII. Eventuale svolgimento di attività di ispezioni e controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni previste nei decreti sui soggetti beneficiari, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le infrastrutture di ricarica oggetto dei contributi.

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO

Per le attività oggetto del presente Allegato tecnico, è stimata una spesa complessiva di € 2.904.076, più IVA, e dunque pari a € 3.542.973 (IVA inclusa), di cui € 450.000, più IVA, per lo sviluppo di un'infrastruttura informatica funzionale alla gestione della Misura in oggetto, per l'acquisto delle licenze e per ulteriori spese tra cui, ad esempio, quelle relative all'acquisto di connettori con altri sistemi informativi e € 2.454.076, più IVA, per costi operativi di gestione, come di seguito dettagliato:

Quadro economico del progetto GSE - Infrastrutture di Ricarica Centri Urbani e Superstrade		Periodo 2023-2025 (€ migliaia)
A	Costi diretti ammissibili	1.610
	<i>di cui costi Personale</i>	1.610
B	Costi indiretti ammissibili (overhead)	381
C	Costi diretti ammissibili di subaffidamento	913
	<i>di cui costi per supporto gestione pratiche e verifiche</i>	463
	<i>di cui costi di configurazione della Piattaforma</i>	350
	<i>di cui costi per licenze</i>	81,7
	<i>di cui ulteriori costi¹</i>	18,3
	TOTALE A+B+C	2.904
		IVA 22%
		639
	TOTALE IVA INCLUSA	3.543

Nel seguito è riportata la descrizione della metodologia secondo cui sono state determinate le spese connessi ai servizi di supporto tecnico-operativo indicati nel presente Allegato tecnico.

- ✓ **Costi diretti ammissibili di subaffidamento: configurazione della Piattaforma, licenze, ulteriori costi (costi connessi allo sviluppo del Portale informatico)**

Nel calcolo delle spese sono stati ricompresi i costi relativi allo sviluppo del Portale informatico per la gestione della Misura, beneficiando della sinergia derivante dallo sviluppo dei portali già realizzati per le misure PNRR M2.C3-I3.1 (Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento) e M2.C1-I2.2 (Parco Agrisolare).

Il Portale informatico sarà realizzato utilizzando la piattaforma tecnologica *Salesforce* acquisita attraverso una gara tra partner del brand svolta sul Sistema Dinamico di Acquisto per la Pubblica Amministrazione (SDAPA).

I servizi di parametrizzazione e di sviluppo necessari alla realizzazione del Portale informatico a supporto della presentazione delle istanze di accesso ai benefici previsti dalla Misura e della conseguente gestione delle istruttorie da parte del GSE saranno attivati su contratti già nella titolarità

¹ Tra cui ad esempio costi per connettori con altri sistemi informativi.

del GSE stipulati a valle di un rilancio competitivo sull'Accordo Quadro CONSIP Servizi Applicativi 2 ID 1881.

I costi di realizzazione del Portale informatico sono così strutturati:

- i. costi per la configurazione della piattaforma tecnologica *Salesforce* necessaria alla realizzazione delle funzionalità di presentazione delle istanze di accesso ai benefici previsti dalla Misura e della conseguente istruttoria da parte del personale del GSE, per un valore massimo di € 350.000, più IVA;
- ii. costi per licenze nella misura massima di € 81.700, più IVA, determinati come di seguito:
 - o costi per l'acquisizione delle licenze *Salesforce* funzionali alla realizzazione dell'infrastruttura e per l'accesso degli operatori esterni al Portale informatico, per un valore massimo di € 11.700, più IVA;
 - o costi triennali delle licenze *Salesforce* attribuite alla gestione della Misura in modo proporzionale al numero di utenti GSE che svolgeranno le attività di istruttoria e di rendicontazione, per un valore massimo di € 70.000, più IVA.
- iii. costi per la realizzazione dei connettori con i Sistemi CUP, RNA e ReGiS e lo sviluppo dei workflow di rendicontazione, per un valore massimo di € 18.300, più IVA.

✓ **Costi diretti ammissibili di subaffidamento: Gestione Pratiche e Verifiche:**

- **Costo per Supporto Gestione Pratiche:** viene valorizzata la possibilità che il GSE sia supportato da soggetti esterni per la gestione delle attività documentali inerenti le verifiche sulla documentazione analitica contabile presentata dai soggetti beneficiari per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. La previsione di spesa è calcolata sulla base del numero massimo di pratiche stimate per un costo standard pari a circa € 15,29 cad., in linea con i costi già sostenuti dal GSE in altre attività analoghe.
- **Costo per Verifiche:** riguardo all'eventuale necessità da parte del Ministero di delegare al GSE le attività di ispezioni e controlli volti alla verifica del rispetto delle disposizioni previste nei decreti ivi compreso il rispetto del principio del "*Non arrecare danno significativo*" all'ambiente (DNSH), sui soggetti attuatori, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le infrastrutture di ricarica oggetto dei contributi, è previsto lo svolgimento di:
 - o n. 106 verifiche con sopralluogo, ad un costo medio di 400 €/verifica;
 - o n. 956 verifiche amministrativo-documentali, ad un costo medio di 100 €/verifica.

Rispetto al numero complessivo delle infrastrutture di ricarica di cui è prevista l'installazione in base ai decreti ministeriali nn. 10 e 11 del 12 gennaio 2023 (complessivamente 21.255 infrastrutture di ricarica), le verifiche riguarderebbero circa il 5% del totale delle infrastrutture incentivate. Resta fermo che saranno oggetto di richiesta di reintegro unicamente le spese relative alle verifiche effettivamente sostenute dal GSE e puntualmente rendicontate al Ministero.

- ✓ **Costo del lavoro (costi diretti):** costi afferenti l'*effort* del personale impiegato per le attività di:

- sviluppo e implementazione delle procedure/provvedimenti e del processo “Infrastrutture di ricarica centri urbani e superstrade”, compresa la definizione delle specifiche funzionali degli asset informatici;
- gestione delle attività di istruttoria delle progettualità presentate dai soggetti proponenti, compresa la redazione e l’aggiornamento della graduatoria;
- contrattualizzazione delle proposte ammesse;
- supporto ai soggetti proponenti/beneficiari durante tutte le fasi gestionali operative, ivi incluse quelle prodromiche alla presentazione delle istanze di accesso ai benefici;
- verifica dello stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi;
- gestione delle erogazioni e adempimenti amministrativi connessi alla misura.

Per il calcolo del costo sono stati utilizzati i dati del Bilancio di Esercizio GSE per l’anno 2020 relativi al costo del personale dipendente, in quanto già utilizzati come base di calcolo per le valutazioni del fabbisogno per le altre progettualità PNRR già assegnate al GSE.

I dati del costo del lavoro sono stati rivalutati in coerenza con gli incrementi previsti dal CCNL del settore elettrico per il triennio 2022-2024, il cui rinnovo è stato sottoscritto nel corso dell’anno 2022. Nello specifico, si evidenzia che il costo del lavoro è stato elaborato sulla base di stime di FTE per il relativo costo medio; il costo effettivamente sostenuto dal GSE sarà oggetto di rendicontazione annuale al Ministero sulla base del costo a cedolino del personale impiegato sul progetto, rilevato attraverso la metodologia di *time management* già ad oggi in uso nell’ambito dell’*unbundling* aziendale e debitamente revisionata dall’*auditor* esterno.

Di seguito si riportano le seguenti variazioni annuali:

- 2021 vs 2020, +0,5%;
- 2022 vs 2021, +0,5%;
- 2023 vs 2022, +2,7%;
- 2024 vs 2023, +2,4%;
- 2025 vs 2024, +1,9%.

CONTO ECONOMICO

Euro	Parziali		Parziali		Variazioni
	2019		2020		
A) Valore della produzione		13.959.381.209		13.990.570.723	31.189.514
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.706.159.209		13.835.583.972	129.424.763
5) Altri ricavi e proventi		253.222.000		154.986.751	(98.235.249)
B) Costi della produzione		13.958.351.632		13.989.629.036	31.277.404
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.370.566.087		4.150.582.846	(219.983.241)
7) Per servizi		33.218.708		29.939.959	(3.278.749)
8) Per godimento di beni di terzi		2.270.565		2.255.475	(15.090)
9) Per il personale		48.616.339		49.479.153	862.814
a) Salari e stipendi	34.752.401		36.357.168		1.604.767
b) Oneri sociali	10.415.605		9.654.833		(760.772)
c) Trattamento di fine rapporto	2.289.320		2.359.273		69.953
d) Trattamento di quiescenza e simili	45.246		16.104		(29.142)
e) Altri costi	1.113.767		1.091.775		(21.992)
10) Ammortamenti e svalutazioni		21.965.049		23.386.124	1.421.075
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.843.043		13.263.386		(579.657)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.531.741		5.024.153		(507.588)
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	33.112		50.000		16.888
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.557.153		5.048.585		2.491.432
12) Accantonamenti per rischi		132.832		759.814	626.982
14) Oneri diversi di gestione		9.481.582.052		9.733.225.665	251.643.613

Fonte: estratto del Bilancio d'esercizio 2020 – approvato il 6 agosto 2021.

- ✓ Il costo medio del lavoro è stato calcolato sulla base delle consistenze medie del personale registrate nell'anno 2020, ripartite per categoria contrattuale (Quadri, Impiegati).

Categoria	Costo medio unitario annuale 2020	Costo medio unitario orario 2020
Quadri	105.691	62
Impiegati	58.896	34

Valori espressi in Euro

- ✓ Il costo medio stimato, debitamente incrementato degli aumenti da CCNL, è stato applicato alla stima di Full Time Equivalent (FTE) ipotizzati per la gestione operativa:

Quadri	2023	2024	2025	2023 - 2025
FTE previsti	1,0	1,0	1,0	
Costo medio	109.633	112.264	114.397	
Costo totale Quadri	109.633	112.264	114.397	336.294

Impiegati	2023	2024	2025	2023 - 2025
FTE previsti	7,6	11,0	1,9	
Costo medio	61.093	62.559	63.747	
Costo totale Impiegati	463.193	686.725	124.018	1.273.935

Totale costi Personale	572.826	798.989	238.415	1.610.229
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Valori espressi in Euro

✓ **Overhead² (Costi indiretti):** I costi indiretti sono volti a valorizzare l'impiego delle strutture aziendali non direttamente coinvolte nelle operazioni afferenti alla prestazione dei servizi di supporto tecnico-operativo connesse all'attuazione dell'Investimento 4.3.

Per le suddette attività di supporto correlate alla gestione e attuazione dell'Investimento 4.3, i costi sono stati stimati utilizzando i Conti Economici Separati (cd. *Unbundling*) relativi all'anno 2020, elaborati sulla base della metodologia definita dalla Delibera ARERA 163/R/com/2013 e opportunamente revisionati da auditor esterni (Deloitte & Touche S.p.A). Si evidenzia come tale metodologia sia già utilizzata per rapporti convenzionali coperti con risorse di bilancio nazionale, ossia:

- dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per la definizione del corrispettivo annuale a copertura dei costi di funzionamento del GSE (ultima Deliberazione: 206/2022/R/EEL);
- dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la definizione della copertura dei costi sostenuti dal GSE nell'ambito della progettualità PNRR "Parco Agrisolare" (Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2);
- dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per la definizione della copertura dei costi sostenuti dal GSE nell'ambito della progettualità PNRR "Sviluppo Di Sistemi Di Teleriscaldamento" (Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1).

L'*overhead* determinato per la misura secondo la metodologia indicata, è quindi pari a € 381.000.

Tale valore è stato elaborato sulla base dei contributi indiretti dei seguenti servizi comuni aziendali:

- Servizi amministrativi e finanziari;
- Servizi del personale e delle risorse Umane;
- Servizi informatici distribuiti;
- Servizi immobiliari e Facility Management;
- Informatica di Business.

² Si veda, al riguardo, l'approfondimento sulla stima dei costi trasversali di cui all'Allegato 1.

Si evidenzia che nel calcolo dell'*overhead* non sono state inserite le quote di onere afferenti ai seguenti servizi comuni aziendali:

- Gestione misure;
- Approvvigionamenti e acquisti;
- Contact center;
- Organi legali, societari, audit, alta direzione e staff centrali;
- Supporto giuridico legale e contenzioso;
- Comunicazione e Promozione;
- Attività regolatoria e di supporto ai processi di business;
- Pre-qualifica e gestione documentale;
- Previsioni e commercializzazione.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla metodologia di calcolo dei costi indiretti, si rinvia al documento di "*Approfondimento sulla stima dei costi trasversali*" (vds. Allegato 1), che descrive in dettaglio la metodologia adottata dal GSE per la determinazione della quota di *overhead* aziendale specificamente imputata all'Investimento PNRR M2.C2.I4.3 per le attività rientranti nel quadro della prestazione di servizi di supporto tecnico-operativo nei confronti del MASE.

L'*overhead* determinato per la misura in oggetto rappresenta il 24% dei costi diretti imputati alla Misura (al netto dei costi diretti ammissibili di subaffidamento). Tale percentuale si ottiene infatti dividendo i costi indiretti ammissibili (*overhead*), pari a € 381.000, per il totale dei costi diretti ammissibili, pari a € 2.523.000, sottraendo a tale valore i costi diretti ammissibili di subaffidamento (€ 913.000), per come rappresentati nella Figura dell'Allegato 1 di approfondimento.

La metodologia per il calcolo dei costi indiretti adottata dal GSE e utilizzata anche per la Misura in oggetto risulta conforme alle previsioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, il quale prevede che gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 del predetto Regolamento (costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario) possono essere calcolate "*...conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni*", trovandone quindi idonea base giuridica per la relativa applicazione.

MODALITA' DI COPERTURA DEI COSTI GSE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA 2 DEI DECRETI MINISTERIALI NN. 10 E 11 DEL 12 GENNAIO 2023

Tenendo tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 dei decreti ministeriali nn. 10 e 11 del 12 gennaio 2023 in materia di installazione di infrastrutture di ricarica nei centri urbani e nelle superstrade, gli oneri derivanti dalle attività di cui ai citati decreti sono coperti a valere sulle risorse

finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5% delle risorse disponibili pari a circa 713 milioni di euro.

Sulla base delle considerazioni esposte, la stima dell'entità complessiva dei costi GSE è stata individuata pari a 2.904.076, più IVA, e pertanto pari al più a € 3.542.973 (IVA inclusa), ossia lo 0,497% delle risorse complessivamente disponibili. Resta fermo in ogni caso che:

- l'entità complessiva delle somme per le quali il GSE potrà procedere alla richiesta di reintegro (ivi inclusi gli oneri fiscali, che saranno come detto più puntualmente individuati), non potrà comunque eccedere il limite massimo dello 0,5%;
- saranno oggetto di richiesta di reintegro unicamente le spese effettivamente sostenute dal GSE, annualmente rendicontate; la rendicontazione sarà basata sui valori certificati di Bilancio d'Esercizio e dei Conti Annuali Separati, quest'ultimi redatti sulla base delle disposizioni previste dalla Delibera ARERA 163/2013/R/com dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e debitamente revisionati da parte di auditor esterni.

Il GSE procederà a richiedere al Ministero le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dalle attività svolte per l'attuazione degli investimenti di cui ai citati decreti ministeriali a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nel rispetto dei criteri di allocazione dei costi sostenuti per le attività afferenti ciascuno dei decreti basato sul rapporto tra le risorse disponibili per ciascun decreto rispetto la disponibilità complessiva delle risorse.

Approfondimento sulla stima dei costi trasversali

Sommario

1.	Premessa	28
2.	L'utilizzo della metodologia per il calcolo dei costi indiretti del GSE	30
3.	La metodologia per il calcolo dei costi indiretti del GSE	31
	3.1 Contesto di riferimento	31
	3.2 La contabilità separata come base per l'individuazione dei costi indiretti.....	31
4.	Perimetro di Unbundling del GSE e Driver di ribaltamento	36
	4.1 Driver di ribaltamento dei Servizi Comuni	41
5.	Calcolo dei costi trasversali nell'ambito del progetto PNRR-IRE	42
	5.1 Driver di ribaltamento dei Servizi Comuni	42
	5.2 Calcolo costi indiretti	43

1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, comune ai due decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica adottati il 12 gennaio 2023 recanti la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici *fast* e *ultrafast* da realizzare, rispettivamente, nei centri urbani e sulle superstrade, e in linea con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero si avvale, ai fini dell'efficace attuazione dell'Investimento 4.3 *Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica*, Componente 2, Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di attività di supporto tecnico-operativo affidate ad un soggetto gestore.

Coerentemente con gli obiettivi di efficientamento amministrativo individuati dall'articolo 14, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero ha identificato tale soggetto con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) attribuendogli la prestazione dei seguenti servizi di supporto tecnico-operativo, come disciplinati dalla Convenzione e dettagliati nel relativo Allegato tecnico ed in particolare:

- gestione della procedura competitiva ad evidenza pubblica per la selezione dei progetti dalla fase di definizione dell'iter tecnico-amministrativo propedeutico all'emanazione dell'avviso pubblico, alla valutazione dei progetti ammissibili, conseguente redazione della graduatoria e predisposizione degli atti di concessione dei finanziamenti;
- sviluppo e implementazione della piattaforma informatica per la ricezione delle istanze di ammissione all'agevolazione e supporto ai soggetti beneficiari in fase di attuazione dei progetti;
- supporto ai soggetti attuatori durante tutte le fasi gestionali operative delle progettualità ammesse a finanziamento, ivi incluse quelle prodromiche alla presentazione delle istanze di accesso ai benefici;

La copertura degli oneri riconnessi allo svolgimento delle attività in elenco è da individuarsi nelle stesse risorse finanziarie di cui all'Investimento 4.3, a valere sul PNRR, nella misura massima dello 0,5% e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi³.

Nell'intenzione di ricorrere, al fine di agevolare la rendicontazione delle spese, alle opzioni di costo semplificate, con specifico riferimento ai costi indiretti relativi alle attività di supporto tecnico-operativo, nel presente documento si provvede a descrivere la specifica metodologia di calcolo adottata dal GSE, all'interno del quadro normativo di riferimento nazionale ed euro-unitario.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza (delle ferrovie e) delle infrastrutture stradali e autostradali", "[laddove] non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021".

³ Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, comune ai due decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2023.

In particolare, l'articolo 53, par. 3, lett. d) del predetto Regolamento (UE) 2021/1060 prevede che gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1 del predetto Regolamento possano essere calcolati conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

Inoltre, l'articolo 54 del citato regolamento, con riferimento specifico alla metodologia per calcolare i costi indiretti di un'operazione basata su un tasso forfettario da calcolarsi su altre categorie di costo, stabilisce che detto tasso per la copertura dei costi in parola possa essere determinato alternativamente ricorrendo ad uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili;

In caso di ricorso alle opzioni di cui alle lettere a) e b) non si è tenuti ad eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile; diversamente, nel caso di ricorso all'opzione di cui alla lettera c) il tasso deve essere determinato in conformità alla metodologia di calcolo di cui all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a) del regolamento medesimo, in virtù del quale la metodologia prescelta deve essere giusta, equa, verificabile e basata, alternativamente, su:

- a) dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
- b) dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- c) applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

In ragione della considerazione che il ricorso al tasso forfettario calcolato fino al 25% dei costi diretti ammissibili rappresenta la scelta effettuata nel caso di specie per la copertura dei costi indiretti riferiti alle operazioni ricadenti nel quadro della prestazione di servizi di supporto tecnico-operativo affidati dal Ministero al GSE, nel prosieguo del documento si provvede a fornirne illustrazione dettagliata. Nello specifico, la metodologia in oggetto prevede, per il calcolo dei costi indiretti, una percentuale pari a circa il 24% del totale dei costi diretti ammissibili (al netto dei costi diretti ammissibili di subaffidamento⁴) afferenti all'attività di supporto tecnico-operativo svolta dal GSE per la misura in oggetto, come rappresentato nel quadro economico di seguito illustrato (Figura 1).

Figura 1

Quadro economico del progetto GSE - Infrastrutture di Ricarica Centri Urbani e Superstrade		Periodo 2023-2025 (€ migliaia)
A	Costi diretti ammissibili	1.610
	<i>di cui costi Personale</i>	1.610
B	Costi indiretti ammissibili (overhead)	381
C	Costi diretti ammissibili di subaffidamento	913
	<i>di cui costi per supporto gestione pratiche e verifiche</i>	463

⁴ In linea con quanto raccomandato dalla Linea Guida EGESIF_14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) e nello specifico al paragrafo 1.6.2, applicabile, come indirizzo, alle medesime fattispecie per il ciclo di programmazione 2021-2027.

	<i>di cui costi di configurazione della Piattaforma</i>	350
	<i>di cui costi per licenze</i>	81,7
	<i>di cui ulteriori costi⁵</i>	18,3
	TOTALE A+B+C	2.904
		IVA 22%
		639
	TOTALE IVA INCLUSA	3.543

2. L'utilizzo della metodologia per il calcolo dei costi indiretti del GSE

I costi indiretti sono volti a valorizzare l'impiego delle strutture aziendali del GSE non direttamente coinvolte nelle operazioni afferenti alla prestazione dei servizi di supporto tecnico-operativo di cui alla Convenzione e all'Allegato tecnico.

Per le suddette attività di supporto correlate alla gestione e attuazione dell'Investimento 4.3, i costi sono stati stimati utilizzando i Conti Economici Separati (cd. Unbundling) relativi all'anno 2020 del GSE, elaborati sulla base della metodologia definita dalla Delibera ARERA 163/R/com/2013 e opportunamente revisionati da auditor esterni (Deloitte & Touche S.p.A).

Si evidenzia come tale metodologia sia già utilizzata per rapporti convenzionali coperti con risorse di bilancio nazionale, ossia:

- dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per la definizione del corrispettivo annuale a copertura dei costi di funzionamento del GSE (Ultima Deliberazione: 206/2022/R/EEL);
- dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la definizione della copertura dei costi sostenuti dal GSE nell'ambito della progettualità PNRR "Parco Agrisolare" (Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2);
- dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per la definizione della copertura dei costi sostenuti dal GSE nell'ambito della progettualità PNRR "Sviluppo Di Sistemi Di Teleriscaldamento" (Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1).

La metodologia per il calcolo dei costi indiretti del GSE è, quindi, utilizzata anche con riferimento all'Investimento 4.3 nell'ambito di un rapporto convenzionale finanziato con risorse a valere sul PNRR, e quindi è pienamente coerente con le previsioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3, lettera d), del già citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il quale prevede che le spese esposte a rendicontazione possano essere calcolate "conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;", trovandone quindi idonea base giuridica per la relativa applicazione.

⁵ Tra cui ad esempio costi per connettori con altri sistemi informativi.

3. La metodologia per il calcolo dei costi indiretti del GSE

3.1 Contesto di riferimento

La progressiva liberalizzazione del mercato dell'energia ha spinto l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (AREERA) a richiedere agli operatori del settore la tenuta di una contabilità separata per attività, al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza e adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi in concessione.

L'Autorità, tramite la Delibera 140/2012/R/eel, ha manifestato l'intenzione di far adottare una contabilità separata per attività anche al GSE, intenzione che si è concretizzata con l'emanazione della Delibera 573/2012/R/com e della successiva Delibera 163/2013/R/com. La finalità perseguita dall'Autorità è di assicurare la rappresentazione contabile delle singole attività come se queste fossero svolte da imprese separate.

In particolare, all'articolo 16.1 dell'UGSE, l'Autorità richiede che *“[i] conti annuali separati (...), per gli esercizi a partire dal 2013, unitamente al bilancio di esercizio e alla relazione del revisore sui conti annuali separati, sono inviati all'Autorità entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, in formato elettronico, utilizzando gli schemi contabili messi a disposizione dalla Direzione Infrastrutture dell'Autorità per l'esercizio 2012”*.

3.2 La contabilità separata come base per l'individuazione dei costi indiretti

Il modello applicato dal GSE per l'elaborazione dei conti annuali separati riferiti all'esercizio 2020 si fonda sul *Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e ai relativi obblighi di comunicazione (UGSE)*, come approvato dalla Delibera 163/2013/R/com del 18 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni⁶.

L'articolo 2 del predetto Testo Integrato definisce le finalità della separazione amministrativa e contabile come segue:

“Le regole di separazione contabile di cui al presente Testo Integrato si applicano al GSE ed hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di assicurare:

- a) *la corretta attribuzione dei costi sostenuti dal GSE nella gestione delle attività;*
- b) *l'assenza di discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra le attività svolte dal GSE;*
- c) *informazioni utili alla quantificazione del capitale investito dal GSE per lo svolgimento delle attività oggetto di remunerazione a carico del sistema;*
- d) *un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale del GSE nelle diverse attività in cui opera anche al fine di adottare una regolazione incentivante”*.

Pertanto, la contabilità separata è lo strumento per mezzo del quale l'Autorità è in grado di verificare che costi e ricavi derivanti da ciascuna attività siano correttamente allocati all'attività stessa evitando i c.d. “sussidi incrociati”.

L'elaborazione e la predisposizione dei conti separati è stata effettuata partendo dal Bilancio di esercizio 2020, approvato dall'Assemblea dei soci del 6 agosto 2021 e depositato presso l'ufficio del Registro delle

⁶ Si riportano di seguito le integrazioni e le modifiche successive alla Delibera:

- Osservazioni AEEGSI in merito all'applicazione pro-forma delle disposizioni di separazione contabile all'esercizio 2012, trasmesse con lettera del 5 marzo 2014 (Protocollo 6487);
- Comunicazione AEEGSI sull'attribuzione delle poste patrimoniali ed economiche afferenti alla componente tariffaria A3, trasmessa con lettera del 02/08/2016 (Protocollo 0022233);
- Accettazione da parte dell'Autorità, con Determinazione 13/2017 del 27 dicembre 2017, della proposta di modifica del perimetro unbundling proposta dal GSE in data 29 settembre 2017.

imprese, redatto in ottemperanza alle norme del Codice Civile integrate e interpretate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC"). Eventuali fatti intervenuti successivamente alla data di approvazione del Bilancio di esercizio non sono stati considerati nei conti annuali separati riferiti all'esercizio 2020.

Più in generale, il GSE per l'adozione del proprio modello per la tenuta della contabilità separata, ha definito alcuni principi guida:

- **Rappresentazione:** i sistemi di contabilità generale ed analitica sono strutturati al fine di rappresentare le Attività come se fossero gestite da imprese separate, così da rispettare il divieto di trasferimenti incrociati;
- **Rilevazione:** le modalità di rilevazione contabile delle operazioni aziendali consentono, sin dall'origine, l'elaborazione di una rappresentazione separata dei valori economici per le singole componenti del modello; eventuali riclassifiche e ripartizioni parziali sono debitamente segnalate nella nota di commento. Le regole di rilevazione e attribuzione avvengono inoltre sulla base di logiche e procedure condivise;
- **Causalità:** i valori contabili sono attribuiti direttamente a ciascun elemento di contabilità separata, ove ciò sia possibile in modo univoco; nel caso in cui una voce economica gravi su più elementi della contabilità separata, la stessa sarà attribuita sulla base di una relazione indiretta, tramite il rapporto con una grandezza fisica utilizzata quale driver, definita ex-ante;
- **Neutralità:** l'attribuzione dei valori economici alle singole componenti del modello è effettuata secondo criteri di neutralità, ovvero non finalizzati a portare benefici e/o penalizzazioni tra le singole componenti del modello stesso;
- **Tracciabilità:** i dati, le informazioni e i principi di attribuzione sono basati su fonti analitiche, verificabili e documentabili. I flussi informativi sono organizzati in modo da rendere reperibile, rintracciabile e documentabile ogni singola posta economica;
- **Corrispondenza ai principi contabili:** i principi contabili di riferimento per la redazione dei conti annuali separati corrispondono a quelli adottati per il bilancio d'esercizio, così come anche richiesto dall'UGSE;
- **Quadratura:** i conti annuali separati sono in quadratura con i valori risultanti dal bilancio d'esercizio.

Inoltre, al fine di attestare la corretta applicazione dell'UGSE, i conti annuali separati sono stati sottoposti a revisione contabile.

Come richiesto dall'articolo 13.1 lettera a) dell'UGSE, si conferma che i conti annuali separati per l'anno 2020: *“(..). derivano dal bilancio di esercizio approvato e depositato e che pertanto, le relative poste, a livello di singola voce prevista dal Codice civile, coincidono nel totale con quelle del Bilancio di esercizio, salvo nei casi, che vanno indicati, in cui la voce è stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio di esercizio (...).”*

Inoltre, come richiesto nella lettera AEEGSI del 5 marzo 2014, si conferma la quadratura tra i conti annuali separati e il bilancio di esercizio riclassificato, incluso nella Relazione sulla Gestione al Bilancio predisposto al 31 dicembre 2020.

Il modello di contabilità separata del GSE è articolato in tre differenti livelli:

- Struttura della contabilità separata;
- Processo per l'elaborazione della contabilità separata;
- Reportistica atta alla produzione degli schemi richiesti dall'ARERA.


La **struttura** del modello è articolata in **quattro categorie**:

- **Attività** che definiscono l'insieme dei servizi e delle prestazioni erogate dal GSE. Le attività erogate dal GSE sono articolate in specifici **Comparti**, ovvero “sotto-insiemi” di servizi e prestazioni erogate dalla società;
- **Funzioni Operative Condivise** ossia funzioni aziendali, svolte anche attraverso una struttura dedicata, che prestano servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività (es. contact center);
- **Servizi Comuni**, ossia unità logico-organizzative che svolgono funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa (es. servizi al personale, approvvigionamenti).

Inoltre, l'UGSE prevede che specifiche poste economiche e patrimoniali, così come definite dall'articolo 6.4, debbano essere ricomprese in un insieme di **“Valori non attribuibili”**.

Come illustrato in Figura 1, Funzioni Operative Condivise e Servizi Comuni sono attribuiti trasversalmente su Attività e Comparti.

Figura 2



In relazione alle voci economiche, il **processo** di elaborazione della contabilità separata per Attività/Comparto, illustrato in figura 2, si articola in due fasi, di cui la prima relativa all'attribuzione diretta può essere ulteriormente declinata in sottofasi:

- **Fase 1.1 – attribuzione diretta:** allocazione diretta, ove possibile, delle partite economiche alle Attività, Comparti, Funzioni Operative Condivise e Servizi Comuni, sulla base delle informazioni presenti nella contabilità generale o analitica;
- **Fase 1.2 – applicazione delle transazioni nell'ambito del gruppo societario:** valorizzazione delle prestazioni di servizio verso le società del gruppo AU, GME e RSE. Tale valorizzazione avviene sulla base dei contratti di servizio;

- **Fase 1.3 – applicazione delle transazioni interne tra i vari Servizi Comuni e, successivamente, tra i Servizi Comuni e le Funzioni Operative Condivise:** valorizzazione delle transazioni interne tra i vari Servizi Comuni e, successivamente, tra i Servizi Comuni e le Funzioni Operative Condivise attraverso il metodo del costo pieno, utilizzando i driver previsti dall'UGSE.


Si evidenzia che tale fase recepisce quanto richiesto dall'Autorità, nella lettera protocollata GSE 0006487 del 05/03/2014, che intende perseguire l'obiettivo di una valorizzazione a costo pieno delle funzioni operative condivise. In particolare, l'Autorità richiede che:

“Per quanto riguarda la necessità di valorizzare a costo pieno le Funzioni Operative Condivise, comprendendo cioè una quota dei costi indiretti proveniente dai Servizi Comuni, si ritiene che questa possa essere ugualmente ottenuta utilizzando le transazioni interne tra Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise, previste dall'UGSE. Tali transazioni possono essere, infatti, valorizzate al costo utilizzando i driver previsti dall'UGSE per i Servizi Comuni, previa informativa nella nota di commento e illustrazione in uno schema intermedio che evidenzia il risultato a valle di tali transazioni”.

Pertanto, nell'elaborazione degli schemi contabili 2020, così come già avvenuto per gli esercizi precedenti, sono state valorizzate anche le transazioni interne tra i Servizi Comuni e le Funzioni Operative Condivise, utilizzando gli stessi driver previsti per il ribaltamento dei Servizi Comuni. In tal modo, come previsto dalla fase 2, sia i Servizi Comuni che le Funzioni Operative Condivise cedono i loro valori esclusivamente alle Attività tramite il ribaltamento.

- **Fase 2 – attribuzione dei Servizi Comuni e delle Funzioni Operative Condivise alle Attività e ai Comparti:** attribuzione alle Attività e ai Comparti delle poste economiche relative a Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise tramite l'utilizzo di specifici driver.

Figura 3



Il processo di elaborazione della contabilità separata permette pertanto di ottenere una **valorizzazione a costo pieno delle singole Attività e dei singoli Comparti**.

In relazione alle poste patrimoniali, il processo si articola in due fasi:

- **Fase 1– attribuzione diretta:** allocazione diretta delle voci patrimoniali alle Attività, Comparti, Funzioni Operative Condivise e Servizi Comuni, sulla base delle informazioni presenti nella contabilità generale;
- **Fase 2– ripartizione, alle Attività e ai Comparti, delle immobilizzazioni materiali e immateriali attribuite direttamente ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise:** esclusivamente le voci relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali, che in fase di allocazione diretta sono state attribuite alle Funzioni Operative Condivise e ai Servizi Comuni, vengono ribaltate sulle Attività e sui Comparti tramite specifici driver definiti nell'Allegato 1 e 2 della Delibera, ai fini della produzione degli schemi previsti dall'articolo 8.1 lettere e) e f) dell'UGSE.

Infine, la **reportistica** è l'insieme di report e tabelle che rispondono al contenuto informativo richiesto dall'Autorità nell'art. 8 dell'Allegato A della Delibera 163/2013.

Pertanto, il GSE, nella realizzazione del processo di unbundling, ha predisposto una reportistica economica e patrimoniale dei conti annuali separati 2020 comprendente:

- a) Conto economico ripartito per singole Attività, singoli Servizi Comuni, singole Funzioni Operative Condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise;
- b) Conto economico delle singole Attività articolate in Comparti, con l'integrale attribuzione alle Attività e ai Comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise;
- c) Stato patrimoniale ripartito per singole Attività, singoli Servizi Comuni e singole Funzioni Operative Condivise, senza attribuzione alle Attività dei valori relativi ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise;
- d) Stato patrimoniale delle singole Attività articolate in Comparti, senza attribuzione alle Attività e ai Comparti dei valori relativi ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise;
- e) Prospetto delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative alle Attività, ai Servizi Comuni, alle Funzioni Operative Condivise ed ai Comparti senza attribuzione alle Attività delle immobilizzazioni relative ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise;
- f) Prospetto delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative alle Attività, ai Servizi Comuni, alle Funzioni Operative Condivise ed ai Comparti con l'integrale attribuzione alle Attività delle immobilizzazioni relative ai Servizi Comuni e alle Funzioni Operative Condivise, tramite i driver di cui all'Allegato 1 e 2 dell'UGSE;
- g) Nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere da redigere in base a quanto previsto all'Articolo 13 dell'UGSE.

Al fine di garantire una corretta elaborazione dei conti separati e il rispetto dei requisiti di tracciabilità e di documentabilità richiesti dall'Autorità, la società GSE si è dotata di specifici sistemi informatici, sviluppati per l'elaborazione e l'analisi dei movimenti contabili in ottica unbundling.

In particolare, il sistema automatizzato predisposto dal GSE garantisce un elevato livello di verificabilità e di rispondenza alle evidenze contabili risultanti dalla contabilità generale e dalla contabilità analitica.

In relazione all'aspetto operativo, tale sistema si basa su uno schema scalare e prevede una sequenza di operazioni; in tal modo, il processo si sviluppa in varie fasi consequenziali, ricalcando le fasi del processo di separazione contabile così come riassunte nel precedente paragrafo.


Inoltre, per poter ripartire il fattore produttivo relativo alle risorse del personale dipendente delle Unità Organizzative, il GSE ha implementato uno specifico applicativo informatico, che consente di rilevare e di attribuire, coinvolgendo le singole Unità, i carichi di lavoro sostenuti su base mensile.

4. Perimetro di Unbundling del GSE e Driver di ribaltamento

Con il termine struttura si indicano gli insiemi (Attività) e i sotto-insiemi (Comparti) di attività svolte dal Gestore dei Servizi Energetici, oggetto di separata rendicontazione contabile, così come identificato dalla Delibera 163/13/R/com.

Tale struttura, cd. “perimetro di unbundling”, è stata aggiornata con la Determinazione 13/2017 (si veda la figura di seguito riportata). L'Autorità ha, infatti, approvato la proposta del GSE relativa alla modifica del perimetro delle attività di unbundling al fine di garantire una migliore rappresentazione delle attività svolte dalla società, alla luce delle modifiche legislative e regolatorie intervenute negli ultimi anni e dell'attribuzione di nuovi compiti al GSE.

PERIMETRO DI UNBUNDLING GSE (dal 2017)



In merito all'esercizio 2020 il perimetro di unbundling è composto come segue:

Le **Attività** definite sono:

- **Incentivazione delle fonti rinnovabili:** comprende tutte le operazioni svolte dal GSE, in base alla normativa vigente, relative a:
 - a) l'incentivazione della produzione elettrica da impianti fotovoltaici;
 - b) l'incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche;
 - c) l'incentivazione della produzione elettrica da impianti CIP6;
 - d) la gestione del regime di scambio sul posto;
 - e) la gestione del regime di ritiro dedicato;
 - f) le garanzie di origine.
- **Gas e biocarburanti:** comprende le attività di sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la certificazione dei biocarburanti e l'attività di incentivazione della produzione di biometano.
- **Efficienza energetica:** comprende le operazioni svolte dal GSE in relazione agli impianti in cogenerazione ad alto rendimento, alla gestione dei certificati bianchi e all'incentivazione delle fonti termiche.
- **Nuove attività regolate:** comprende i comparti ASSPC e Isole Minori, nonché tutte le funzioni, diverse da quelle di cui ai precedenti punti, assegnate al GSE in base a specifiche disposizioni normative.
- **Supporto istituzionale:** comprende i servizi specialistici svolti dal GSE di supporto alla Pubblica Amministrazione e all'Autorità, i servizi statistici e di monitoraggio del mercato, i progetti internazionali e tutte quelle attività specificamente previste dalla normativa vigente.
- **Attività diverse:** comprendono i servizi erogati dal GSE alle società controllate sulla base di appositi contratti, le operazioni di rilascio dei certificati RECS e tutte le attività non regolate svolte dal GSE diverse da quelle di cui ai precedenti punti e comunque al di fuori di quelle previste da specifici provvedimenti normativi.

I **Comparti** (ACO) definiti sono:

- Per l'attività di **Incentivazione delle fonti rinnovabili:**
 - a) **Fotovoltaico:** comprende la qualifica, la stipula delle convenzioni, la verifica ed ogni altra operazione finalizzata alla erogazione degli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;
 - b) **Fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche:** comprende le operazioni di qualifica, verifica, rilascio e ritiro dei certificati verdi in misura proporzionale all'energia prodotta da un impianto qualificato come impianto IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili – non fotovoltaico); le operazioni di qualifica, verifica ed erogazione della tariffa omnicomprensiva; il riconoscimento del valore della mancata produzione eolica; le operazioni di qualifica degli impianti di produzione da fonte rinnovabile non fotovoltaici, di stipula della convenzione, di verifica ed erogazione dell'incentivo previsto alla produzione di energia elettrica in tariffa omnicomprensiva fino alla potenza di 1 MW da impianti IAFR;
 - c) **Incentivazione CIP6:** comprende le operazioni di gestione del meccanismo previsto per l'incentivazione dell'energia prodotta da impianti CIP6, tramite ritiro dell'energia prodotta a prezzi amministrati;

d) **Garanzie di origine:** comprende le operazioni di certificazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore e in ciascun anno solare (certificazione di origine ICO); le operazioni di emissione dei certificati di origine (titoli CO-FER) da assegnare ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in relazione all'energia elettrica effettivamente prodotta e immessa in rete in ciascun anno solare; la gestione delle aste CO-FER; le operazioni di trasferimento dei titoli CO-FER dai produttori ai venditori.

e) **Scambio sul posto:** comprende la gestione della modalità semplificata a disposizione dei produttori per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete, le attività connesse allo scambio sul posto e di erogazione del contributo in conto scambio a garanzia del rimborso di una parte degli oneri sostenuti dall'utente per il prelievo di energia elettrica;

f) **Ritiro Dedicato:** comprende le operazioni di gestione e di ritiro dell'energia afferenti agli impianti convenzionati a tale regime.

- Per l'attività di **Gas e Biocarburanti:**

a) **Trasporto e biocarburanti:** comprende la verifica sulle autocertificazioni effettuate dai soggetti obbligati che annualmente dichiarano il quantitativo di biocarburante immesso tramite le reti di distribuzione;

b) **Biometano:** comprende l'attività di qualifica e di erogazione dell'incentivo della produzione di biometano. Si sostanzia nelle attività di rilascio della qualifica, gestione delle misure, rilascio dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), ritiro e vendita del biometano, ritiro dei CIC dei biocarburanti avanzati e controlli.

- Per l'attività di Efficienza energetica:

a) **Titoli di efficienza energetica:** comprende le operazioni di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi;

b) **Cogenerazione ad alto rendimento:** comprende le operazioni di verifica e riconoscimento del funzionamento di un impianto in cogenerazione ad alto rendimento (CAR), di determinazione del numero di certificati bianchi cui hanno diritto i suddetti impianti, di ritiro dei certificati bianchi a un prezzo pari a quello vigente alla data di entrata in esercizio dell'unità, di verifica e controllo sugli impianti incentivati;

c) **Conto termico:** comprende l'erogazione da parte del GSE di un incentivo alla produzione efficiente di energia termica tramite piccoli investimenti dedicati al settore residenziale e commerciale (i.e. pompe di calore, caldaie a condensazione, collettori solari).

- Per le **Nuove attività regolate:**

a) **ASSPC:** Comprende le attività di esame dei requisiti tecnico-amministrativi per il riconoscimento di sistema efficiente di utenza, sistema esistente equivalente ai sistemi efficienti di utenza, altro sistema di auto-produzione e altro sistema esistente; la

definizione degli ambiti territoriali dei sistemi elettrici complessi (RIU e altri sistemi di distribuzione chiusi) e la gestione dei flussi informativi con il sistema Gaudi' di Terna per il popolamento dell'anagrafica dei sistemi semplici di produzione e consumo;

b) **Isole Minori:** comprende le attività di pre-qualifica e di controllo sugli impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili realizzati per la copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse;

c) **Altre:** comprende le attività regolate diverse dalle precedenti previste dalla normativa vigente.

- Per il **Supporto Istituzionale:**

a) **Supporto alla Pubblica Amministrazione e all'Autorità:** comprende i servizi specialistici prestati dal GSE alla Pubblica Amministrazione e all'Autorità, tramite distacco di personale e di consulenza tecnica in merito all'efficienza energetica;

b) **Altri servizi specialistici:** comprende le ulteriori attività svolte dal GSE per il MiSE o per altri organi della Pubblica Amministrazione, esclusa l'Autorità, quali quelle svolte in qualità di Auctioneer per l'Italia nell'ambito del Sistema Europeo per lo Scambio delle Quote di Emissione (EU ETS); la gestione del sistema italiano per il monitoraggio delle energie rinnovabili (SIMERI) mediante il quale viene misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali imposti all'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE; l'elaborazione delle statistiche relative alle aree di competenza del GSE per il Sistema Statistico nazionale (SISTAN); studi specialistici, monitoraggio tecnico economico, ambientale e statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ove esplicitamente previsti dalla normativa vigente;

c) **Data Warehouse:** comprende la gestione del Data Warehouse per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento.

- Per le **Attività diverse:**

a) **Servizi alle controllate:** comprende i servizi erogati dal GSE alle società controllate sulla base di appositi contratti;

b) **Altre:** comprende tutte le attività non regolate svolte dal GSE diverse da quelle di cui ai precedenti punti e, comunque, al di fuori di quelle previste da specifici provvedimenti normativi.

Oltre ai Comparti, la Delibera 163/13 individua le funzioni interne all'azienda che sono al servizio di più Attività e, pertanto, non univocamente attribuibili ad una sola di queste. Tali funzioni sono distinte in due categorie:

- **Funzioni Operative Condivise (FOP)**, ovvero funzioni operative direttamente al servizio di più business. Sono FOP per il GSE le seguenti:

a) **Previsioni e Commercializzazione:** comprende la gestione della piattaforma di contrattazione per la compravendita di energia tramite offerte in borsa o contratti bilaterali e la gestione dello sbilanciamento; inoltre, comprende il monitoraggio degli impianti di energia incentivata rinnovabile dispacciati dal GSE e le previsioni della produzione attesa;


- b) **Contact-center:** comprende il supporto tecnico e di back office, la risoluzione delle criticità degli utenti nell'utilizzo di servizi forniti dal GSE o nell'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;
 - c) **Gestione delle misure:** comprende la gestione delle misure dell'energia prodotta per la successiva valorizzazione degli incentivi;
 - d) **Informatica di business:** comprende lo sviluppo e l'implementazione degli applicativi necessari allo svolgimento delle attività di business;
 - e) **Pre-qualifica e gestione documentale:** comprende le operazioni di prima verifica sulle istanze e sulle convenzioni relative agli impianti oggetto di incentivazione e la gestione della relativa documentazione.
- **Servizi Comuni (SCO),** ovvero funzioni che svolgono un servizio alle Attività, indirettamente riconducibile al business. Sono SCO per il GSE le seguenti:
 - a) **Attività regolatoria e di supporto ai processi di business,** supporto e coordinamento delle attività di business e gestione dei rapporti con il Regolatore;
 - b) **Approvvigionamenti e acquisti,** attività di gare e appalto per l'approvvigionamento delle risorse esterne;
 - c) **Comunicazione e promozione,** sviluppo e gestione del portale web GSE e presidio delle attività di comunicazione per specifiche iniziative di sostegno e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Sviluppo e promozione delle fonti energetiche rinnovabili mediante la pubblicazione di guide tematiche e organizzazione di eventi informativi;
 - d) **Organi legali, societari, audit, alta direzione e staff centrali,** consiglio di Amministrazione, Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, Audit e le attività di gestione e coordinamento dell'azienda, nonché adempimenti normativi societari;
 - e) **Servizi amministrativi e finanziari,** attività di natura amministrativa e finanziaria non direttamente imputabili alle attività di business;
 - f) **Servizi del personale e delle risorse umane,** attività per l'elaborazione delle paghe e per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane;
 - g) **Servizi immobiliari e Facility Management,** servizi relativi alla gestione (conduzione e funzionamento) delle sedi aziendali;
 - h) **Servizi informatici distribuiti,** gestione delle postazioni di lavoro e dei servizi informatici distribuiti (reti e infrastruttura ICT);

Supporto giuridico legale e contenzioso, supporto specialistico per la definizione di standard contrattuali, interpretazione normativa e gestione dei contenziosi connessi ai servizi erogati dal GSE.

Infine, la Delibera 163/2013/R/com individua i **Valori non attribuibili** che sono una voce definita dall'articolo 6.4 dell'UGSE nella quale vengono esposte le “poste patrimoniali ed economiche che si riferiscono a voci tributarie, finanziarie, relative al patrimonio netto e straordinarie non attribuite alle attività, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise”.

4.1 Driver di ribaltamento dei Servizi Comuni


Riprendendo l'iter di processo riportato in precedenza, a seguito della Fase 1 tutti i Comparti (ACO, FOP e SCO) sono valorizzati. La Fase 2 ripartisce i Servizi Comuni, al netto del transfer pricing e delle transazioni infragruppo, sulle Attività. Tale ribaltamento avviene mediante l'utilizzo di appositi driver dettagliati di seguito, in linea con quanto previsto dalle disposizioni UGSE nell'Allegato 2 alla Delibera.



Allegato 2 - Driver di ribaltamento per i servizi comuni

Servizio comune	Driver
Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a consuntivo da ciascuna attività Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività
Servizi immobiliari e facility management	Mq utilizzati da ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività Numero di addetti assegnati a ciascun attività Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività
Servizi informatici distribuiti	Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività Volume di traffico registrato da ciascuna attività
Supporto giuridico legale e contenzioso	Numero di contratti / convenzioni gestite Numero di contenziosi e/o pratiche legali gestite
Comunicazione e promozione	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/gas.
Servizi amministrativi e finanziari	Numero di transazioni registrate per attività Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività
Attività regolatoria e supporto ai processi di business	Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività
Organi legali e societari, audit, alta direzione e staff centrali	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività
Servizi del personale e delle risorse umane	Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività

Contestualmente al ribaltamento dei valori dei servizi comuni, il modello di unbundling prevede la ripartizione delle funzioni operative condivise sui Comparti presenti nelle singole Attività, in linea con quanto previsto dalle disposizioni UGSE nell'Allegato 1 alla Delibera.



Allegato 1 - Driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise

Funzione operativa condivisa	Driver
Gestione delle misure	Numero di impianti gestiti
Verifiche impianti	Numero di impianti fotovoltaici verificati Numero di impianti da altre fonti non fotovoltaiche verificati
Previsioni	Numero di MWh di energia gestita
Commercializzazione	Numero di MWh di energia gestita
Pre-qualifica e gestione documentale	Numero di pratiche gestite
Contact-center	Numero di contatti gestiti
Informatica di business	Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività

5. Calcolo dei costi trasversali nell'ambito del progetto PNRR-IRE

5.1 Driver di ribaltamento dei Servizi Comuni

I costi indiretti per la misura in oggetto sono pari a circa il 24% del totale dei costi diretti ammissibili (al netto dei costi diretti ammissibili di subaffidamento) afferenti all'attività di supporto tecnico-operativo. Tale valore è stato elaborato sulla base dei contributi indiretti dei seguenti servizi comuni aziendali:

- servizi amministrativi e finanziari;
- servizi del personale e delle risorse umane;
- servizi informatici distribuiti;

- servizi immobiliari e facility management;
- informatica di business.

Si evidenzia che nel calcolo dei costi indiretti non sono state inserite le quote di onere afferenti ai seguenti servizi comuni aziendali, in virtù di considerazioni di interesse pubblico a sostegno della cooperazione tra il Ministero e il GSE:

- gestione misure;
- approvvigionamenti e acquisti;
- contact center;
- organi legali, societari, audit, alta direzione e staff centrali;
- supporto giuridico legale e contenzioso;
- comunicazione e Promozione;
- attività regolatoria e di supporto ai processi di business;
- pre-qualifica e gestione documentale;
- previsioni e commercializzazione.

5.2 Calcolo costi indiretti

Sulla base dei conti separati 2020 è stato preso a riferimento il comparto “Altri Servizi Specialistici”, a fronte del quale sono stati considerati esclusivamente le attività trasversali riportate nel paragrafo precedente.

Inoltre, per tali servizi comuni è stato ipotizzato un contributo limitato, al fine di ridurne ulteriormente l'impatto in termini di definizione dei costi indiretti in virtù di considerazioni di interesse pubblico a sostegno della cooperazione tra il Ministero e il GSE.

Comparto di riferimento - scelta ==>	2. Altri servizi specialistici
Costo del lavoro (automatico)	1.655
Totale Costi Overhead (automatico)	327,37

Scheda per Attivazione FOP e SCO		FOP					SCO								
Valori in € migliaia		Ribaltamento FOP Gestione Misure	Ribaltamento FOP Contact Center	Ribaltamento FOP Pre-qualifica e gestione documentale	Ribaltamento FOP Informatica di Business	Ribaltamento FOP Previsioni e Commercializzazione	Ribaltamento SCO Approvvigionamenti e acquisti	Ribaltamento SCO Organi legali, societari, audit, alta direzione e staff centrali	Ribaltamento SCO Servizi amministrativi e finanziari	Ribaltamento SCO Servizi del personale e delle risorse umane	Ribaltamento SCO Servizi immobiliari e Facility Management	Ribaltamento SCO Servizi informatici distribuiti	Ribaltamento SCO Supporto giuridico legale e contenzioso	Ribaltamento SCO Comunicazione e Promozione	Ribaltamento SCO Attività regolatoria e di supporto ai processi di business
Driver ==>	FOP/SCO ==>	Numero impianti	Numero di contatti	Numero di pratiche gestite	Ammortamenti su comparti (M€)	MWh Energia Gestita	Numero ordini	Costi diretti	Costi diretti	FTE (Inclusi distaccati)	% Mq occupati	FTE (No distaccati)	Numero convenzioni	Costi diretti	FTE (solo divisione operativa)
ON/OFF ==>		OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
COSTI ATTIVATI ==>		-	-	-	427	-	-	-	245	145	288	387	-	-	-
% ATTRIBUZIONE ==>		100%	10%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	60%	10%	20%	100%	100%	100%
NOTE															
COSTI RIBALTATI ==>		-	-	-	85	-	-	-	49	87	29	77	-	-	-

Dall'applicazione della metodologia di unbundling è possibile rilevare un costo di 327 mila euro così composto:

- ribaltamento FOP Informatica di Business – 85 mila euro;
- ribaltamento SCO Servizi amministrativi e finanziari – 49 mila euro;
- ribaltamento SCO Servizi del personale e delle risorse umane – 87 mila euro;
- ribaltamento SCO Servizi immobiliari e Facility Management – 29 mila euro;
- ribaltamento SCO Servizi informatici distribuiti – 77 mila euro.

Infine, tali costi vengono incrementati da 59 mila euro di costi relativi alle spese per servizi associati agli FTE direttamente coinvolti nel progetto PNRR-IRE e, prevalentemente, legati a buoni pasto, alla telefonia e al rimborso trasporti connessi al personale dipendente del GSE (2.500 euro annui per FTE).

Complessivamente, la spesa per costi indiretti associati alla progettualità è stimata **pari a 381 mila euro che risulta pari al 24% del totale dei costi diretti ammissibili** (al netto dei costi diretti ammissibili di subaffidamento)⁷ e verrà rimborsata, in modo forfettario, in base all'avanzamento della predetta voce di costo.

⁷ Cfr. lettera A della figura 1 a pag. 29